



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza recante *“Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato”*.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di decreto in oggetto indicato, unitamente alla copia della relativa relazione tecnico-illustrativa.

Si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 28 gennaio p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "DISCIPLINA DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, PERFEZIONAMENTO, ABILITAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" e, in particolare, l'articolo 46-bis nella parte in cui stabilisce che il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e, in particolare, l'articolo 64;
- VISTA** la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato" e, in particolare l'articolo 24;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTA** la legge 31 marzo 2000, n.78 recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”;

- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256 recante *“Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto superiore di Polizia”*;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”*, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2020 recante *“Il numero e le competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”* e, in particolare l’articolo 74, comma 1, lettera b), che stabilisce, tra l’altro, che la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato garantisce il coordinamento e l’unità di indirizzo delle attività degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983, recante *“Regolamento degli Istituti di istruzione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 28 maggio 1985, recante *“Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 29 agosto 1994, recante *“Albo delle qualifiche operativo - professionali, delle specializzazioni e abilitazioni a particolari impieghi del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante “*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*”;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante “*Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato*” nel quale, tra l'altro, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica per gli appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
- RITENUTO** di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto sopra richiamato;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento, il Piano della formazione e la durata del percorso formativo dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento (di seguito: corsi di secondo livello) cui avviare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali, ad eccezione dei corsi relativi al Settore Aereo che rimangono disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza datato 13 marzo 2007, come modificato in data 18 maggio 2012.
2. I corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a formare il personale della Polizia di Stato per lo svolgimento di particolari compiti di carattere anche non operativo connessi all'adempimento dei doveri istituzionali. Ad essi sono ammessi a partecipare anche gli appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che, esclusivamente per le specifiche esigenze connesse all'incarico ricoperto, devono conseguire i titoli operativo-professionali indicati nella Tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
3. I corsi di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento professionale riservati ai soli appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato sono di competenza della Scuola Superiore di Polizia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256. Resta ferma la possibilità per la Scuola Superiore di Polizia, qualora i corsi per soli funzionari rientrino nell'elenco di cui alla Tabella A, di avvalersi, per i relativi percorsi formativi, d'intesa con l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, dei centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con imputazione degli oneri alla Scuola Superiore di Polizia.
4. Gli appartenenti al ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica sono ammessi a partecipare ai corsi attinenti al ruolo, settore e al profilo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

professionale, qualora previsto, di appartenenza e di impiego.

Articolo 2

Durata e finalità dei corsi

1. La tipologia, la durata minima dei corsi di secondo livello, con l'eventuale prescrizione di selezioni mediche e psico-attitudinali preliminari, è stabilita nella Tabella A.
2. Al termine dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione e qualificazione, il personale risultato idoneo consegue i titoli operativo-professionali indicati nella Tabella A abilitanti allo svolgimento delle specifiche attività istituzionali.
3. Durante la frequenza dei corsi il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto sono:
 - a) "corsi di specializzazione": i corsi che comportano l'acquisizione di specifiche cognizioni, capacità ed abilità che determinano l'impiego esclusivo nello specifico settore operativo del personale specializzato;
 - b) "corsi di perfezionamento": i corsi che implicano lo sviluppo di competenze di alto livello anche finalizzate all'acquisizione della metodologia didattica per l'insegnamento teorico - pratico di specifiche materie;
 - c) "corsi di qualificazione": i corsi che comportano l'acquisizione di peculiari competenze operative necessarie per l'espletamento di particolari compiti d'istituto;
 - d) "corsi di abilitazione": i corsi che determinano l'acquisizione di ulteriori conoscenze per l'ottimizzazione delle competenze connesse all'esercizio di specializzazioni e/o qualificazioni già in possesso del frequentatore;
 - e) "corsi di aggiornamento": i corsi che prevedono attività formative periodiche obbligatorie per la verifica del mantenimento delle competenze operative della specializzazione, qualificazione o abilitazione conseguita, ovvero facoltative, finalizzate all'approfondimento e all'acquisizione di conoscenze e competenze professionali connesse a modifiche normative o innovazioni tecnologiche nello specifico settore;
 - f) "seminari": attività formativa di breve durata finalizzata ad approfondimenti tematici.

Articolo 4

Classificazione dei corsi di secondo livello

1. I corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in relazione alla complessità del percorso formativo e alla gravosità dell'impegno richiesto, sono classificati, come indicato nella Tabella A, in:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a) corsi di specializzazione | Macro area A e B; |
| b) corsi di elevata qualificazione | Macro area B; |
| c) corsi media qualificazione | Macro area C; |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d) corsi qualificanti Macro area D;
e) corsi di aggiornamento obbligatori Macro area E.
2. Alla classificazione dei corsi di secondo livello di cui al comma 1 deve essere fatto riferimento per l'individuazione, operata anche in maniera selettiva, dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali e nelle procedure per l'avanzamento in carriera.

Articolo 5

Selezioni mediche e psico-attitudinali

1. L'aliquota dei candidati da avviare alle selezioni psico-fisiche, mediche e attitudinali, qualora previste, unitamente al calendario delle convocazioni è pubblicata su DoppiaVela (di seguito: sito) nella sezione dedicata alla Formazione.
2. Durante le selezioni i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, ad accertamenti strumentali e di laboratorio, anche di natura specialistica, a valutazione psico-attitudinale per lo svolgimento dei particolari compiti connessi all'espletamento della specifica attività di polizia per la quale si chiede di frequentare il corso di secondo livello, secondo modalità e tempi previsti da apposite istruzioni da pubblicare preventivamente, a cura dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sul sito, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
3. La verifica dei requisiti psico-fisici è effettuata presso l'ufficio sanitario dell'Ufficio o Reparto di appartenenza del personale che presenta istanza di partecipazione ai corsi disciplinati dal presente decreto ad eccezione delle selezioni per operatori del N.O.C.S. che rimangono di competenza del funzionario appartenente alla carriera dei medici di Polizia in servizio presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, delle selezioni per operatore delle U.O.P.I. da espletare presso il Servizio operativo centrale della Direzione centrale di sanità e di quelle per sommozzatore che sono operate dal medesimo Servizio operativo centrale per gli accertamenti clinico-strumentali richiesti e successivamente presso l'ospedale della Marina militare di La Spezia.
4. Il funzionario della carriera dei medici di Polizia esprime il giudizio di idoneità psico-fisica redigendo il certificato medico da inserire nel sistema GUS-N. Qualora emergano condizioni per le quali si ritenga necessario procedere alla valutazione collegiale dei requisiti di idoneità, il funzionario medico può inoltrare richiesta motivata, in sede centrale, al Servizio operativo centrale della Direzione centrale di sanità e, in sede periferica, agli uffici di coordinamento sanitario.
5. La verifica dei requisiti attitudinali, ove prevista, è effettuata dalla Commissione per le selezioni attitudinali composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato ovvero da personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri con qualifica equiparata, in servizio presso il centro di addestramento ove si svolge il corso.
7. Il giudizio di non idoneità di cui ai commi 4 e 5 è definitivo e comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. L'esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

contestualmente al candidato.

8. L'idoneità conseguita nelle selezioni di cui al presente articolo conserva validità per un periodo di tempo pari a dodici mesi ai fini dell'ammissione al corso.

Articolo 6

Articolazione dei corsi

1. I corsi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1, comma 3, sono istituiti con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

2. Per particolari esigenze e obiettivi formativi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario od operativo, possono essere stabilite modalità di svolgimento dei corsi decentrate e telematiche in video-conferenza o in modalità *e-learning*, qualora esse siano compatibili con gli obiettivi del percorso formativo.

3. I corsi di cui al presente decreto si svolgono, di norma, presso i centri e le scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito: centro di addestramento). Per particolari esigenze organizzative essi possono essere svolti anche presso gli Istituti di istruzione di cui all'articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge n. 121 del 1981 (di seguito: centro di addestramento).

4. Le attività didattiche si svolgono, di massima, nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata, di norma, di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.

5. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività, predisposto dalla direzione del centro di addestramento, che costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.

6. Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione del centro di addestramento può ripartire i frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative, addestrative e logistiche.

Articolo 7

Piano della formazione

1. Con il decreto istitutivo del corso è determinata la durata e approvato il Piano della formazione adottato su proposta del Direttore del centro di addestramento, tenendo conto delle esigenze operative e istituzionali rappresentate dal Direttore centrale competente per materia, qualora previsto.

2. Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami e le altre prove, quando gli obiettivi formativi lo richiedono.

3. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stato, può autorizzare la partecipazione dei frequentatori a visite didattiche che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta.

4. Per i corsi che si svolgono presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza le modalità di svolgimento del corso, il Piano della formazione e lo svolgimento di prove di ammissione, di verifiche intermedie e di esami finali sono determinati dall'ente medesimo.

5. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, istituisce i corsi di cui al comma 4, ed indica il centro di addestramento incaricato della formazione, il periodo di svolgimento, il numero dei frequentatori ammessi e l'imputazione delle relative spese.

Articolo 8

Incarichi di insegnamento

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è delegato ad adottare, per i corsi di secondo livello, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, i provvedimenti di conferimento degli incarichi di insegnamento, di concerto con il Direttore centrale competente per materia, qualora previsto, sentito il Direttore del centro di addestramento ove si svolge il corso, con la relativa assegnazione del numero di ore di docenza.

2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con il provvedimento di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.

3. Per le attività di insegnamento e per le attività di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso i centri di addestramento o gli istituti di istruzione può essere corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attività formativa o addestrativa è resa durante l'orario di servizio.

Articolo 9

Assenze

1. Il limite massimo delle assenze consentite ai frequentatori, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, non può superare un ottavo del totale delle giornate didattiche.

2. Non sono ammesse assenze per corsi di durata inferiore a cinque giornate didattiche.

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.

4. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.

5. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il frequentatore ha dovuto rendere testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

6. I frequentatori, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

7. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attività didattica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario del centro di addestramento ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

9. Se l'assenza è determinata, da infermità contratta durante lo svolgimento delle esercitazioni previste nel Piano della formazione del corso e certificata dal funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario del centro di addestramento ove si svolge il corso, ovvero da maternità, il frequentatore, dopo la riacquistata idoneità al servizio ovvero una volta trascorsi i periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, è ammesso a partecipare al primo corso successivo, salvo che non sia trascorso il termine di cui all'articolo 5, comma 8.

10. Il provvedimento di dimissione dal corso è adottato, su proposta del Direttore del centro di addestramento, con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, che può anche delegare il Direttore del centro di addestramento.

Articolo 10

Prove d'esame, sistemi di valutazione e graduatoria finale

1. Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove intermedie previste dal Piano della formazione, delle eventuali prove preliminari nonché gli strumenti e le modalità per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono stabiliti dalla Commissione d'esame.

2. Con il decreto istitutivo del corso è determinato il sistema di valutazione delle prove d'esame.

3. Per i corsi che non prevedono un esame finale il percorso didattico si conclude con un sintetico giudizio idoneità/non idoneità espresso dal Direttore del centro di addestramento ove si svolge il corso, sulla base delle risultanze valutative comunicate dai docenti e dagli istruttori del corso.

4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

5. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo del centro di addestramento ove si svolge il corso e sul sito.

6. Il superamento dei corsi che prevedono una valutazione finale è annotato nello stato matricolare.

Articolo 11

Commissione degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, e sono composte dal Direttore del centro di addestramento ove si svolge il corso, con funzioni di Presidente, e da due docenti o istruttori del corso. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato ovvero da personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

qualifica equiparata, in servizio presso il centro di addestramento ove si svolge il corso.

2. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario.

Articolo 12

Sessioni straordinarie

1. I frequentatori che per malattia o altro motivo, accertato dal Presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove, anche intermedie, fissati dal Piano della formazione, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneità al servizio o dal venire meno del motivo.

Articolo 13

Dimissione dai corsi

1. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

- a) non hanno superato nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione;
- b) hanno superato il limite massimo di assenze;
- c) hanno commesso durante il corso mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto;
- d) hanno espresso formale rinuncia al corso per gravi e documentati motivi.

2. I frequentatori dimessi dal corso possono, a domanda, essere ammessi a partecipare ad un corso successivo salvo che per le violazioni di cui al comma 1, lettera c).

3. Il provvedimento di dimissione dal corso, su proposta del Direttore del centro di addestramento, è adottato con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, che può anche delegare il Direttore del centro di addestramento.

Articolo 14

Corsi di aggiornamento per il mantenimento dei titoli operativo-professionali

1. Il personale che consegue i titoli operativo-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, deve frequentare periodici corsi di aggiornamento:

- a) obbligatori - finalizzati alla verifica del mantenimento delle competenze acquisite;
- b) facoltativi - tesi all'acquisizione delle modifiche normative o innovazioni tecnologiche nello specifico settore.

2. Le modalità di svolgimento, la periodicità e la durata dei corsi di aggiornamento sono stabilite con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sentiti i direttori centrali competenti per materia, laddove previsti.

3. I corsi di cui al comma 1, lettera a) si concludono con un sintetico giudizio di idoneità/non idoneità al mantenimento del titolo operativo-professionale posseduto espresso dal Direttore del centro di addestramento ove si svolge il corso, sulla base delle risultanze valutative comunicate dai docenti e dagli istruttori del corso. Il giudizio di non idoneità deve essere motivato. Lo stesso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

comporta la temporanea sospensione del titolo operativo-professionale fino al superamento di un successivo corso di aggiornamento ai sensi del successivo articolo 15. Il giudizio di idoneità è annotato nello stato matricolare.

Articolo 15

Sospensione dei titoli operativo-professionali

1. I titoli operativo-professionali conseguiti a seguito della frequenza dei corsi di secondo livello sono sospesi per:

- a) mancato superamento del corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a);
- b) mancata presentazione al corso di aggiornamento di cui alla lettera a) per due volte consecutive, senza giustificato motivo valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza.

7. Il periodo di sospensione non può superare il termine massimo di ventiquattro mesi. Detto termine può essere differito per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato. Il provvedimento di sospensione perde efficacia quando il personale, convocato per la frequenza di uno specifico corso di aggiornamento, consegue l'idoneità.

2. Durante il periodo di sospensione il personale non può essere impiegato in servizi che richiedono il possesso dello specifico titolo operativo-professionale.

8. Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sentito il Direttore centrale competente per materia, qualora previsto.

Articolo 16

Revoca dei titoli operativo-professionali

1. I titoli operativo-professionali conseguiti a seguito della frequenza dei corsi di secondo livello sono revocati per:

- a) mancato superamento del corso di aggiornamento frequentato a seguito di sospensione del titolo operativo-professionale;
- b) decorso, senza giustificato motivo comunicato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza, del termine massimo di sospensione del titolo indicato nell'articolo 15, comma 2;
- c) comprovati e documentati gravi motivi personali e/o di salute del dipendente che ne faccia richiesta, previo parere favorevole del Direttore centrale competente per materia, qualora previsto;
- d) accesso o transito nei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica qualora il titolo operativo-professionale posseduto non risulti compatibile con le funzioni del ruolo, del settore o del profilo professionale di appartenenza;
- e) condotte, anche fuori dal servizio, non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incompatibili con il mantenimento del titolo operativo-professionale e che incidono sul corretto svolgimento dell'attività svolta;
- f) perdita dei requisiti psico-fisici di cui all'articolo 5 ovvero dell'idoneità allo svolgimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

delle mansioni specifiche del titolo operativo-professionale posseduto a seguito di visita medica periodica svolta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Se la perdita dei requisiti è dipendente da causa di servizio non si procede alla revoca del titolo operativo-professionale, ma solo alla revoca della connessa operatività;

- g) emissione di un provvedimento di trasferimento con restituzione ai servizi ordinari, a seguito di domanda presentata dal dipendente che ha già maturato l'anzianità minima di permanenza nei settori specialistici, laddove prevista.
2. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sentito il Direttore centrale competente per materia, qualora previsto, ed è annotato nello stato matricolare.

Articolo 17

Nuova attribuzione dei titoli operativo - professionali revocati

1. I titoli professionali revocati a domanda del dipendente, acquisito il parere favorevole del dirigente dell'Ufficio e del Direttore centrale competente per materia, possono essere nuovamente attribuiti con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, previo superamento dello specifico corso di aggiornamento ovvero, se sono trascorsi tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca, di un corso di riqualificazione debitamente modulato.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, i dirigenti degli Uffici e Reparti provvedono ad effettuare un monitoraggio dello stato dei titoli operativo-professionali posseduti dal personale della Polizia di Stato, comunicandone l'esito ai direttori centrali competenti per materia, ovvero al Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, per l'eventuale avvio del personale a corsi di aggiornamento per il mantenimento dei titoli operativo-professionali ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e dell'aggiornamento della allegata Tabella A sulla base delle esigenze degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 20 *Abrogazioni*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno cessano di applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 agosto 1994, recante *"Albo delle qualifiche operativo-professionali, delle specializzazioni e abilitazioni a particolari impieghi del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*.

Articolo 21 *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA A
(articolo 1)

ABBREVIAZIONI

DC/UFF	DIREZIONE CENTRALE/UFFICIO COMPETENTE:
UAG	Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza
UCPFP	Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia (Scuola perfezionamento FF.PP.)
DAGEP	Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
ISPDS	Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato
DCPC	Direzione centrale della polizia criminale
DCPP	Direzione centrale della polizia di prevenzione
DCIF	Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
DCSPC	Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
DCA	Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato
DCSA	Direzione centrale per i servizi antidroga
DCS	Direzione centrale di sanità
DCSTLGP	Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
TIPO	TIPOLOGIA CORSI:
	SPC Specializzazione
	PFZ Perfezionamento
	QLF Qualificazione
	ABL Abilitazione
AGG	CORSO DI AGGIORNAMENTO
	OBB Obbligatorio: prevede verifiche in itinere e idoneità finale
	FAC Facoltativo: non prevede verifiche finali
TOP	NOME DEL TITOLO OPERATIVO-PROFESSIONALE
VAL	TITOLI VALUTABILI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE PROCEDURE PER L'AVANZAMENTO IN CARRIERA.
DURATA	DURATA MINIMA DEL CORSO (1 settimana = 5 giornate didattiche)
SEL	SELEZIONI:
	SM Selezioni mediche
	SPA Selezioni psico-attitudinali
V/E	VERIFICHE/ESAMI:
	P Verifiche preliminari
	IT Verifiche in itinere
	IN Verifica intermedia
	F Verifica/Esame finale
TOPP	TITOLO OPERATIVO-PROFESSIONALE PREVISTO PER SVOLGIMENTO DEL CORSO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA A

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
1	UAG	QLF	ISPETTORE ESPERTO, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VIGILANZA E CONTROLLO	D			F	FAC	
2	UCPFP con SPFP	PFZ	TUTOR DELLA PIATTAFORMA SISFOR	D			F	FAC	
3	UCPFP con SPFP	PFZ	FORMATORE DI TUTOR DELLA PIATTAFORMA SISFOR	D			F	FAC	Tutor della piattaforma SISFOR
4	DAGEP	PFZ	TUTOR DEL SISTEMA APPLICATIVO GIURIDICO - MATRICOLARE SGM	D			F	FAC	
5	DAGEP	PFZ	FORMATORE DI TUTOR DEL SISTEMA APPLICATIVO GIURIDICO - MATRICOLARE SGM	C			F	FAC	Tutor del sistema applicativo giuridico - matricolare SGM
6	DAGEP	PFZ	TUTOR DEL SISTEMA APPLICATIVO PS PERSONALE	D			F	FAC	
7	DAGEP	PFZ	FORMATORE DI TUTOR DEL SISTEMA APPLICATIVO PS PERSONALE	D			F	FAC	Tutor del sistema applicativo PS personale
8	DAGEP	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA SIS.GE.MI. (GESTIONE DELLE MISSIONI)	D			F	FAC	
9	DAGEP	QLF	OPERATORE DA INVIARE A MISSIONI DI PACE ALL'ESTERO	C			F	FAC	
10	DAGEP e DCSTLGP	PFZ	TUTOR E AMMINISTRATORE DEL PROGRAMMA APPLICATIVO MIPG	D			F	FAC	
11	DAGEP e DCSTLGP	PFZ	FORMATORE DI TUTOR E DI AMMINISTRATORE DEL PROGRAMMA APPLICATIVO MIPG	C			F	FAC	Tutor e Amministratore del programma applicativo MIPG
12	DAGEP e DCSTLGP	PFZ	FOCAL POINT DELLA BANCA DATI S.D.I.	C			F	FAC	
13	DAGEP e DCSTLGP	PFZ	FORMATORE DI FOCAL POINT DELLA BANCA DATI S.D.I. OTI-N-SIS	D			F	FAC	Focal Point della banca dati SDI
14	DCPC	QLF	ESPERTI PER LA SICUREZZA	C			F	FAC	
15	DCPC	QLF	LINGUA FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLA, TEDESCA	C			F	FAC	
16	DCPC	QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO ANALISI CRIMINALE	C			F	FAC	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
17	DCPC	QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA	C	2 settimane		F	FAC	
18	DCPC	QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	C	1 settimana		F	FAC	
19	DCPC	QLF	REFERENTE TERRITORIALE DEL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE	D	3 giorni		F	FAC	
20	ISPS	QLF	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (UTILIZZO PROGRAMMA WORD BASE)	D	1 settimana		F	FAC	
21	ISPS	QLF	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (UTILIZZO PROGRAMMA EXCEL BASE)	D	1 settimana		F	FAC	
22	ISPS	QLF	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (UTILIZZO PROGRAMMA WORD AVANZATO)	D	1 settimana		F	FAC	
23	ISPS	QLF	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (UTILIZZO PROGRAMMA EXCEL AVANZATO)	D	1 settimana		F	FAC	
24	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE SULLA GESTIONE TECNOLOGICA DELLE RETI INFORMATICHE	B	4 settimane		F	FAC	
25	ISPS	QLF	AMMINISTRATORE DELLE RETI INFORMATICHE	C	2 settimane		F	FAC	
26	ISPS	QLF	GESTORE DEI SISTEMI CLIENT/SERVER	D	1 settimana		F	FAC	
27	ISPS	QLF	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA	C	5 settimane	SM e SPA	IT F	OBB	
28	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DELLE TECNICHE DI BASE NEI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA	B	5 settimane	SM e SPA	F	OBB	Dipendente in possesso della qualifica di Operatore nei servizi di scorta e sicurezza da almeno un triennio
29	ISPS	PFZ	FORMATORE DI ISTRUTTORE DELLE TECNICHE DI BASE NEI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA	D	1 settimana		F	FAC	Istruttore di delle tecniche di base nei servizi di scorta e sicurezza in servizio presso lo specifico Centro di Addestramento che abbia svolto per almeno un triennio attività formativa nell'ambito dei corsi di specie
30	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI ARMI E TIRO	B	12 settimane	SM e SPA	P IT IN F	OBB	
31	ISPS	PFZ	FORMATORE DI ISTRUTTORE DI ARMI E TIRO	D	1 settimana		F	FAC	Istruttore di tiro in servizio presso lo specifico Centro di Addestramento che abbia svolto per almeno un triennio attività formativa nell'ambito dei corsi di specie
32	ISPS	ABI.	UTILIZZO E INSEGNAMENTO DELLE ARMI SPECIALI DI REPARTO E DEI RELATIVI ACCESSORI	D	2 giorni		F	FAC	Istruttore di tiro



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP			
33	ISPS	QLF	DIRETTORE DI TIRO	D			F	FAC	Istruttore di tiro del ruolo Ispettori ovvero Sostituto commissario coordinatore, Sostituto commissario o Ispettore superiore che espleta funzioni di Polizia o funzionario che svolge attività tecnico - scientifica o tecnica		
34	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DELLE TECNICHE OPERATIVE	B			SM e SPA	P IT IN F	OBB		
35	ISPS	PFZ	FORMATORE DI ISTRUTTORE DELLE TECNICHE OPERATIVE	D			F	FAC	Istruttore di tecniche operative in servizio presso lo specifico Centro di Addestramento che abbia svolto per almeno un triennio attività formativa nell'ambito dei corsi di specie		
36	ISPS	PFZ	ESPERTO DELLE TECNICHE DI ORDINE PUBBLICO	D			F	FAC	Dipendente in servizio presso lo specifico Centro di Addestramento che abbia svolto per almeno un triennio attività formativa di specie dei corsi di specie		
37	ISPS	QLF	SOSTITUTI COMMISSARI E ISPETTORI SUPERIORI DELLE QUESTURE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	D			F	FAC			
38	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DELLE TECNICHE DIFESA DI PERSONALE E DI EDUCAZIONE FISICA	B			SM e SPA	P IT IN F	OBB		
39	ISPS	PFZ	FORMATORE DI ISTRUTTORE DELLE TECNICHE DIFESA DI PERSONALE E DI EDUCAZIONE FISICA	D			F	FAC	Istruttore di difesa personale in servizio presso lo specifico Centro di Addestramento che abbia svolto per almeno un triennio attività formativa nell'ambito dei corsi di specie		
40	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI GUIDA DEI MEZZI IN SERVIZIO DI POLIZIA	B			SM e SPA	P IT IN F	OBB		
41	ISPS	PFZ	FORMATORE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DEI MEZZI IN SERVIZIO DI POLIZIA	D			F	FAC	Istruttore di guida in servizio presso lo specifico Centro di Addestramento che abbia svolto per almeno un triennio attività formativa nell'ambito dei corsi di specie		
42	ISPS	QLF	TECNICHE DI MOVIMENTO ED ORIENTAMENTO IN ZONE IMPERVIE	D			SM	F	FAC		
43	ISPS	QLF	ESPERTO IN MANOVRE DI CORDA	C			SM	F	OBB		
44	ISPS	QLF	ALPINISTA	C			SM	F	OBB	Esperto in Manovre di Corda	
45	ISPS	QLF	SCI ALPINISTA	C			SM	F	OBB	Esperto in Manovre di Corda	
46	ISPS	PFZ	AIUTO ISTRUTTORE DI ALPINISMO	C			SM	F	OBB	2 settimane * * Per il personale in servizio presso CAA o il NOCS ovvero 17 settimane ** ** Per il personale da assegnare al CAA previo Bando di concorso	Esperto in Manovre di Corda Alpinista Sci Alpinista



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
47	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI ALPINISMO (MODULO GHIACCIO - MISTO)	C	2 settimane	SM	F	OBB	Aiuto Istruttore di Alpinismo
48	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI ALPINISMO (MODULO ROCCIA)	C	2 settimane	SM	F	OBB	Aiuto Istruttore di Alpinismo
49	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI ALPINISMO (MODULO SCI ALPINISMO)	C	2 settimane	SM	F	OBB	Aiuto Istruttore di Alpinismo
50	ISPS	PFZ	FORMATORE DI ISTRUTTORE DI ALPINISMO	D	Il titolo viene conseguito dal personale del Centro addestramento Alpino di Moena che ha acquisito tutti e 3 i sopra citati moduli Ghiaccio - Misto, Roccia e Sci alpinismo			FAC	
51	ISPS	QLF	SCIATORE	C	2 settimane	SM	F	OBB	
52	ISPS	PFZ	AIUTO ISTRUTTORE DI SCI ALPINO	C	2 settimane	SM	F	OBB	Sciatore
53	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI SCI ALPINO	C	2 settimane	SM	F	OBB	Aiuto Istruttore di Sci Alpino
54	ISPS	QLF	FONDISTA	C	2 settimane	SM	F	OBB	
55	ISPS	PFZ	AIUTO ISTRUTTORE DI SCI DI FONDO (NORDICO)	C	2 settimane	SM	F	OBB	Fondista
56	ISPS	PFZ	ISTRUTTORE DI SCI DI FONDO (NORDICO)	C	2 settimane	SM	F	OBB	Aiuto Istruttore di Sci di Fondo (Nordico)
57	ISPS	QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA	C	2 settimane	SM	F	OBB	
5	ISPS	ABL	OPERATORE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE E VISIVE SULLE PISTE DA SCI ED IN AMBIENTE MONTANO ESTIVO	D	1 settimana	SM	F	FAC	Sciatore ovvero Fondista
59	ISPS	ABL	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI	D	2 settimane	SM	F	FAC	Operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza
60	ISPS	ABL	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA IN AMBIENTE MONTANO ESTIVO	D	1 settimana	SM	F	FAC	Operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza
61	ISPS	QLF	CONDUCENTE DI MOTOSLITTA	D	2 giorni		F	FAC	
62	ISPS	QLF	CONDUCENTE DI VEICOLO A MOTORE CINGOLATO "GATTO DELLE NEVI"	D	2 giorni		F	FAC	
63	ISPS	QLF	RESPONSABILE DI UNITA' DIDATTICA	C	2 settimane		F	FAC	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP
64	ISPS	PFZ	TUTOR DELLA PIATTAFORMA DAIT	D	2 giorni		F	FAC
65	ISPS	PFZ	FORMATORE DI TUTOR DELLA PIATTAFORMA DAIT	D	2 giorni		F	FAC Tutor della piattaforma DAIT
66	ISPS	QLF	ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	D	14 giorni		F	OBB
67	ISPS	QLF	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	C	19 giorni		F	OBB
68	ISPS	PFZ	FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	D	4 giorni		F	FAC ASPP da 12 mesi ovvero RSPP dal 6 mesi
69	ISPS	PFZ	FORMATORE DI FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	D	1 settimana		F	FAC Formatore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
70	ISPS	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE SQUADRE ANTINCENDIO RISCHIO BASSO	D	4 ore		F	OBB
71	ISPS	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE SQUADRE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	D	8 ore		F	OBB
72	ISPS	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE SQUADRE ANTINCENDIO RISCHIO ALTO	D	12 ore		F	OBB
73	ISPS	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE SQUADRE DI PRONTO SOCCORSO * (Abilitato alle manovre di primo soccorso e all'utilizzo del DAE)	D	12 ore		F	OBB
74	ISPS	QLF	LAVORATORE ADDETTO ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI 3^ CATEGORIA PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEI LAVORI IN QUOTA	D	1 giorno		F	OBB
75	ISPS	QLF	LAVORATORE ADDETTO AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI NEI LAVORI IN QUOTA	D	1 settimana		IN F	OBB
76	ISPS	ABL	PREPOSTO CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI NEI LAVORI IN QUOTA	D	2 giorni		F	OBB Lavoratore addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi nei lavori in quota
77	ISPS	QLF	OPERATORE DI VOLANTE LAGUNARE E DI VOLANTE IN ACQUE INTERNE	C	2 settimane		F	FAC
78	DCPP	SPC	OPERATORE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA (cd. corso BASICO)	A	26 settimane	SM e SPA	IT F	FAC
79	DCPP	QLF	PARACADUTISTA DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA DI 1° LIVELLO MILITARE (LANCIO VINCOLATO CON APERTURA AUTOMATICA DEL PARACADUTE)	C	4 settimane	SM	F	FAC Operatore NOCS
80	DCPP	ABL	PARACADUTISTA DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA DI 2° LIVELLO MILITARE (LANCIO CON TECNICA DI CADUTA LIBERA MILITARE)	D	6 settimane	SM	F	FAC Operatore NOCS, Paracadutista delle Forze Speciali di Polizia di 1° livello Militare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
81	DCPP	ABL.	TECNICA HALO (HIGH ALTITUDE LOW OPEN - ALTA ALTITUDINE BASSA APERTURA) PER PARACADUTISTA DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA	D	3 settimane	SM	F	FAC	Operatore Paracadutista di delle Forze Speciali di Polizia 2° livello Militare NOCS,
82	DCPP	ABL.	RIPIEGATORE E TECNICO RIPARATORE DI 1° LIVELLO DEI MATERIALI DI LANCIO MILITARI	D	8 settimane		F	FAC	Operatore Paracadutista delle Forze Speciali di Polizia NOCS,
83	DCPP	ABL.	DIRETTORE DI LANCIO CON LA TECNICA DI CADUTA LIBERA (DL/TLC)	D	7 settimane	SM	F	FAC	Operatore Paracadutista di delle Forze Speciali di Polizia 2° livello Militare NOCS,
84	DCPP	ABL.	CINEO VIDEO OPERATORE IN CADUTA LIBERA (CVO/TLC)	D	4 settimane	SM	F	FAC	Operatore Paracadutista di delle Forze Speciali di Polizia 2° livello Militare NOCS,
85	DCPP	PFZ	ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO DELLE FORZE SPECIALI POLIZIA	B	2 settimane	SM	F	FAC	Operatore Paracadutista di delle Forze Speciali di Polizia 2° livello Militare NOCS,
86	DCPP	ABL.	OPERATORE DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA ADDETTO ALL'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI (cd. PIONIERE)	D	2 settimane	SM	F	FAC	Operatore NOCS
87	DCPP	ABL.	ASSAULT IED DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA	D	2 settimane	SM	F	FAC	Operatore NOCS
88	DCPP	ABL.	OPERATORE DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA ADDETTO ALL'APERTURA DI VARCHI (cd: OPERATORE BREACHER) - METHOD OF ENTRY PER INCURSORI (MOEI)	D	2 settimane	SM	F	FAC	Operatore NOCS
89	DCPP	SPC	OPERATORE SUBACQUEO DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA (RESPIRATORE ARO - ARA)	A	15 settimane	SM e SPA	F	FAC	Operatore NOCS
90	DCPP	QLF	OPERATORE DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA ADDETTO ALLE OPERAZIONI IN AMBIENTE CBRN ATTIVO	D	1 settimana		F	FAC	Operatore NOCS
91	DCPP	QLF	OPERATORE DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA ADDETTO ALLA DIFESA CBRN	D	3 settimane		F	FAC	Operatore NOCS
92	DCPP	SPC	TIRATORE SCELTO DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA	A	8 settimane	SM e SPA	IT IN F	FAC	Operatore NOCS
93	DCPP	ABL.	MASCHERAMENTO, ORIENTAMENTO ED INFILTRAZIONE PER TIRATORE SCELTO DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore NOCS specializzato Tiratore Scelto
94	DCPP	SPC	CONDUTTORE CINOFILO DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA	A	17 settimane	SM e SPA	IN F	FAC	Operatore NOCS
95	DCIF	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA	B	8 settimane * * Per i Neo assegnati ovvero 1 settimana ** ** Corso in Sanatoria		F	FAC	
96	DCIF	QLF	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA IN SERVIZIO PRESSO LE QUESTURE E I COMMISSARIATI CON FUNZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA	C	4 settimane		F	FAC	
97	DCIF	PFZ	TUTOR DEL SERVIZIO DI POLIZIA DI FRONTIERA	D	9 giorni		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
98	DCIF	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA AEROPORTUALE	D	2 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera
99	DCIF	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA PORTUALE	D	2 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera
100	DCIF	QLF	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA AI CITTADINI STRANIERI DA RIMPATRIARE	C	2 settimane	SM e SPA	F	FAC	
101	DCIF	QLF	OPERATORE MID - LEVEL DI POLIZIA DI FRONTIERA	C	2 settimane		F	FAC	
102	DCIF	ABL	FALSO DOCUMENTALE DI 1° LIVELLO - BASE	D	1 settimana		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera ovvero Operatore di Polizia Scientifica
103	DCIF	ABL	FALSO DOCUMENTALE DI 2° LIVELLO - AVANZATO	D	2 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera ovvero Operatore di Polizia Scientifica Falso documentale di 1° livello
104	DCIF	ABL	FALSO DOCUMENTALE DI 3° LIVELLO - SPECIALISTICO	D	7 giorni		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera ovvero Operatore di Polizia Scientifica Falso documentale di 2° livello
105	DCSPC	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	B	10 settimane * * Per i Neo assegnati ovvero 1 settimana ** ** Corso in Sanatoria		F	FAC	
106	DCSPC	QLF	OPERATORE ESPERTO IN TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE VEICOLI	D	2 settimane		F	FAC	
107	DCSPC	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA	B	5 settimane * * Per i Neo assegnati ovvero 1 settimana ** ** Corso in Sanatoria		F	FAC	
108	DCSPC	ABL	OPERATORE ADDETTO AGLI INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI INFORTUNISTICI O CRIMINOSI IN AMBITO FERROVIARIO	D	1 settimana		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia Ferroviaria
109	DCSPC	ABL	OPERATORE DEI CENTRI OPERATIVI COMPARTIMENTALI DELLA POLIZIA FERROVIARIA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia Ferroviaria
110	DCSPC	PFZ	TUTOR DEI CENTRI OPERATIVI COMPARTIMENTALI DELLA POLIZIA FERROVIARIA	C	2 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia Ferroviaria, Operatore delle Sale operative
111	DCSPC	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE	B	4 settimane * * Per i Neo assegnati ovvero 1 settimana ** ** Corso in Sanatoria		F	FAC	
112	DCSPC	ABL	ANALISTA DI FONTI APERTE: O.S.INT E SOC.M.INT	D	3 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia Postale
113	DCSPC	ABL	CHILD SEXUAL EXPLOITATION OPERATOR	D	3 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia Postale
114	DCSPC	ABL	INCIDENT RESPONDER	D	3 settimane		F	FAC	Operatore addetto ai servizi di Polizia Postale
115	DCSPC	SPC	ARTIFICIERE IEDD (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL)	A	23 settimane (19 settimane + 4 settimane *) * Modulo Propedeutico "EOD 1° Livello	SM e SPA	IT F	FAC	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
116	DCSPC	SPC	CAVALIERE	A	16 settimane ovvero 8 settimane * * Se già Esperto di Equitazione	SM e SPA	IN F	FAC	
117	DCSPC	PFZ	AIUTO ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE	C	4 settimane		F	FAC	Cavaliere
118	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE	B	36 settimane ovvero 12 settimane * * Se già Cavaliere		F	FAC	Aiuto istruttore di equitazione
119	DCSPC	QLF	MANISCALCO	C	10 settimane * * Se già Cavaliere o Istruttore di Equitazione ovvero 5 settimane** ** Se già Maniscalco Civile		F	FAC	
120	DCSPC	QLF	INFERMIERE DI QUADRUPEDI	C	5 settimane		F	FAC	
121	DCSPC	QLF	RESPONSABILE DI SQUADRA A CAVALLO	C	2 settimane		F	FAC	
122	DCSPC	SPC	CONDUTTORE CINOFILO PREVENZIONE GENERALE E TUTELA ORDINE PUBBLICO	A	26 settimane	SM e SPA	IN F	FAC	
123	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE CINOFILO PREVENZIONE GENERALE E TUTELA ORDINE PUBBLICO	B	4 settimane		F	FAC	Conduttore cinofilo PG-OP
124	DCSPC	SPC	CONDUTTORE CINOFILO ANTIDROGA	A	26 settimane	SM e SPA	IN F	FAC	
125	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE CINOFILO ANTIDROGA	B	4 settimane		F	FAC	Conduttore cinofilo Antidroga
126	DCSPC	ABL	CONDUTTORE CINOFILO ANTIDROGA ADDETTO ALLA RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI SULLA PERSONA	D	4 settimane		F	FAC	Conduttore cinofilo Antidroga
127	DCSPC	SPC	CONDUTTORE CINOFILO RICERCA SOCCORSO	A	20 settimane	SM e SPA	IN F	FAC	
128	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE CINOFILO RICERCA SOCCORSO	B	4 settimane		F	FAC	Conduttore cinofilo Ricerca e soccorso
129	DCSPC	SPC	CONDUTTORE CINOFILO RICERCA TRACCE EMATICHE E RESTI UMANI	A	11 settimane	SM e SPA	IN F	FAC	
130	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE CINOFILO RICERCA TRACCE EMATICHE E RESTI UMANI	B	4 settimane		F	FAC	Conduttore cinofilo Ricerca tracce ematiche e resti umani
131	DCSPC	SPC	CONDUTTORE CINOFILO ANTIESPLOSIVO	A	16 settimane	SM e SPA	IN F	FAC	
132	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE CINOFILO ANTIESPLOSIVO	B	21 settimane		F	FAC	Conduttore Antiesplosivo cinofilo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP
133	DCSPC	QLF	INFERMIERE CINOFILO (cd. CINIERE)	C	6 settimane	SM e SPA	F	FAC
134	DCSPC	QLF	RESPONSABILE DI SQUADRA CINOFILA	C	2 settimane		F	FAC
135	DCSPC	ABL.	ASSISTENTE ALL'ADDESTRAMENTO DELLE UNITA' CINOFILE (cd. FIGURANTE, UOMO CALDO, ecc.)	D	2 settimane		F	FAC
136	DCSPC	SPC	COMANDANTE DI UNITA' NAVALE PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA	A	11 settimane	SM e SPA	P F	FAC
137	DCSPC	SPC	MOTORISTA NAVALE	A	12 settimane ovvero 8 settimane * * Se già Sommozzatore	SM e SPA	F	FAC
138	DCSPC	QLF	CONDUCENTE DI ACQUASCOOTER	D	1 settimana * * Se già Comandante Costiero ovvero 2 settimane ** ** Se in possesso di Patente nautica civile da diporto ovvero 3 settimane *** ***Se sprovvisto di Patente nautica civile da diporto	SM	F	FAC
139	DCSPC	ABL.	OPERATORE ADDETTO ALL'IMPIEGO DEL RADAR NAUTICO	D	2 settimane		F	FAC Comandante di unità navale per la navigazione costiera
140	DCSPC	ABL.	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA IN AMBIENTE ACQUEO	D	1 settimana		F	FAC Comandante di unità navale per la navigazione costiera, Motorista navale, Operatore di volante lagunare e di volante in acque interne, Operatore addetto ai servizi di Scorta e sicurezza
141	DCSPC	SPC	OPERATORE SUBACQUEO FINO A 60 METRI	A	31 settimane (26 settimane + 5 settimane *) * Selezioni preliminari e Corso propedeutico	SM e SPA	IT F	FAC
142	DCSPC	QLF	FISIOPATOLOGIA SUBACQUEA	B	9 settimane		F	FAC
143	DCSPC	ABL.	TECNICO DI MANOVRA SU IMPIANTO IPERBARICO	D	3 settimane		F	FAC Operatore subacqueo fino a 60 metri
144	DCSPC	ABL.	FOTO CINE-OPERATORE SUBACQUEO	D	3 settimane		F	FAC Operatore subacqueo fino a 60 metri
145	DCSPC	ABL.	RICONOSCIMENTO ORDIGNI ESPLOSIVI (E.O.R.) PER OPERATORE SUBACQUEO	D	7 settimane	SM e SPA	F	FAC Operatore subacqueo fino a 60 metri
146	DCSPC	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLA DIFESA NBCR (QLF OPERATIVA DI BASE)	C	2 settimane		F	FAC
147	DCSPC	QLF	MEDICO ED INFERMIERE ADDETTO AL SETTORE NBCR (QLF OPERATIVA DI BASE)	C	2 settimane		F	FAC
148	DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE SPECIALISTA DI DIFESA NBCR	C	2 settimane		F	FAC Operatore addetto alla difesa CBRN (QLF operativa di base)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
149	DCSPC	ABL.	DIFESA E PROTEZIONE AMBIENTALE IN MATERIA NBCR	D	1 settimana		F	FAC	Operatore addetto alla difesa CBRN (QLF operativa di base)
150	DCSPC	QLF	OPERATORE DI REPARTO MOBILE CON FUNZIONI DI CAPO CONTINGENTE	C	1 settimana		F	FAC	
151	DCSPC	QLF	OPERATORE DI REPARTO MOBILE CON FUNZIONI DI CAPO SQUADRA	C	2 settimane		F	FAC	
152	DCSPC	QLF	OPERATORE DI REPARTO MOBILE CON FUNZIONI GENERICHE	C	2 settimane		F	FAC	
153	DCSPC	QLF	CONDUCENTE DI AUTOBLINDO V.T.C 6614	D	4 settimane		F	FAC	Possesso di idonea patente ministeriale
154	DCSPC	QLF	CONDUCENTE DI IDRANTE	D	3 settimane		F	FAC	Possesso di idonea patente ministeriale
155	DCSPC	ABL.	OPERATORE DI IDRANTE	D	3 settimane		F	FAC	Operatore di Reparto mobile
156	DCSPC	ABL.	OPERATORE DI AUTOBENNA OM FR 12	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Reparto mobile in possesso di idonea patente ministeriale
157	DCSPC	SPC	TIRATORE SCELTO	A	12 settimane	SM e SPA	IT IN F	FAC	
158	DCSPC	ABL.	UTILIZZO DELLA SPECIFICA ARMA SPECIALE DI REPARTO IN DOTAZIONE AI TIRATORI SCELTI E DEI RELATIVI ACCESSORI	D	1 settimana		F	FAC	Tiratore scelto
159	DCSA	QLF	AGENTE SOTTO COPERTURA IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PRODUZIONE ED AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ed UNDERCOVER	C	2 settimane	SPA	F	FAC	
160	DCS	QLF	OPERATORE CON FUNZIONI DI "PARI"	C	3 settimane		F	FAC	
161	DCSTLGP	QLF	COLLAUDATORE DEI VEICOLI A MOTORE	C	2 settimane		F	FAC	
162	DCSTLGP	ABL.	RESPONSABILE TECNICO DELLA LINEA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE IN SERVIZIO DI POLIZIA	D	1 settimana		F	FAC	Collaudatore dei veicoli a motore
163	DCSTLGP	QLF	PATENTE MINISTERIALE - CERTIFICATO 1 PATENTE MINISTERIALE - CERTIFICATO 2 PATENTE MINISTERIALE - CERTIFICATO 3 PATENTE MINISTERIALE - CERTIFICATO 4 PATENTE MINISTERIALE - CERTIFICATO 5 PATENTE MINISTERIALE - CERTIFICATO 6	D	Vedi circolare 500.B/M.116/29G/8945 del 20/5/2010 recante: "Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di servizio. Art. 6 del D.M. 5 AGOSTO 2009"		F	FAC	
164	DCSTLGP	ABL.	CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (ADR 2009)	D	1 settimana		F	FAC	Possesso di idonea Patente ministeriale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
165	DCSTLGP	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO	C	4 settimane		F	FAC	
166	DCSTLGP	QLF	CONSEGnatARIO E SOSTITUTO CONSEGnatARIO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEI MATERIALI DEI MAGAZZINI VECA	D	3 giorni		F	FAC	
167	DCSTLGP	QLF	ESPERTO DI NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI E ACQUISTI	D	1 settimana		F	FAC	
168	DCA	QLF	OPERATORE DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI TECNICHE SCIENTIFICHE	C	3 settimane * * Se in servizio da MENO di 5 anni presso Squadre di PG ovvero 2 settimane ** ** Se in servizio da PIU' di 5 anni presso Squadre di PG		F	FAC	
169	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO ALL'ESTRAZIONE E L'ANALISI DEI DATI INVESTIGATIVI E DEL TRAFFICO TELEFONICO (ANALISTA INVESTIGATIVO)	C	2 settimane		F	FAC	
170	DCA	PFZ	FORMATORE UFED CELEBRITE SULL'ESTRAZIONE E L'ANALISI DEI DATI INVESTIGATIVI E DEL TRAFFICO TELEFONICO (ANALISTA INVESTIGATIVO)	D	3 giorni		F	FAC	
								Operatore addetto all'estrazione e l'analisi dei dati investigativi e del traffico telefonico (Analista Investigativo)	
171	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA (TECNICHE DI PEDINAMENTO)	C	2 settimane		F	FAC	
172	DCA	QLF	OPERATORE DELLA POLIZIA DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE	C	2 settimane		F	FAC	
173	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI DEI REATI AD OPERA E IN DANNO DEI MINORI	C	2 settimane		F	FAC	
174	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE OPERAZIONI INVESTIGATIVE SOTTO COPERTURA	C	2 settimane		F	FAC	
175	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	C	2 settimane		F	FAC	
176	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI PATRIMONIALI E AI SEQUESTRI PREVENTIVI IN AMBITO PENALE E AL CODICE DELLE MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI E ALLE INDAGINI FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI	C	2 settimane		F	FAC	
177	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO (OPERATORE DI SQUADRA VOLANTE)	C	17 giorni		F	FAC	
		QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO (OPERATORE DI SALA OPERATIVA)						
		QLF	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO (OPERATORE DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE)						
178	DCA con DCIF	SPC	OPERATORE DI UNITA' OPERATIVA DI PRIMO INTERVENTO (cd. OPERATORE U.O.P.I.)	A	5 settimane		SM e SPA	F	OBB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP
179	DCA	PFZ	TUTOR DI SALA OPERATIVA	D	1 settimana		F	FAC
180	DCA	QLF	REFERENTE DEI SISTEMI DI BORDO	D	1 settimana		F	FAC
181	DCA	QLF	NEGOZIATORE DI 1° LIVELLO	C	3 settimane	SPA	F	FAC
182	DCA	ABL	NEGOZIATORE DI 2° LIVELLO	D	2 settimane		F	FAC Negoziatore di 1° Livello
183	DCA con DCSPC	PFZ	ISTRUTTORE PILOTAGGIO DI DRONE (FLIGHT INSTRUCTOR APR VLOS)	C	4 settimane		F	FAC Brevetto di Pilota o Specialista Abilitato al Pilotaggio di Drone
184	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO AL PILOTAGGIO DI DRONE	D	3 settimane		F	FAC
185	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO ALL'IMPIEGO DI DRONE AI FINI DEL CONTRASTO DELLA MINACCIA DI DRONI OSTILI (SISTEMI C- M/M APR)	D	2 settimane		F	FAC
186	DCA	SFC	OPERATORE DI POLIZIA SCIENTIFICA * * GIA' CORSO DI QLF PER VIDEOFOTOSEGNALATORE E DATILOSCOPISTA CONGIUNTO	A	14 settimane		IT IN F	FAC
187	DCA	QLF	OPERATORE ADDETTO AL PRELIEVO DI CAMPIONI BIOLOGICI - PROFILO MOVIMENTAZIONE CAMPIONE BIOLOGICO	D	1 settimana		F	FAC
188	DCA	PFZ	FORMATORE DI OPERATORE ADDETTO AL PRELIEVO DI CAMPIONI BIOLOGICI	D	1 settimana		F	FAC
189	DCA	PFZ	ISTRUTTORE SULLE TECNICHE DI DOCUMENTAZIONE VIDEO - FOTOGRAFICA DA ADOTTARE NEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	C	2 settimane		F	FAC
190	DCA	ABI.	OPERATORE ADDETTO FOTOSEGNALAMENTO DIGITALE	D	1 settimana		F	FAC Operatore addetto ai servizi di Polizia di Frontiera, di Polizia Ferrovie di Polizia Scientifica ovvero in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Questure
191	DCA	ABI.	OPERATORE ADDETTO ALLE TECNICHE DI DOCUMENTAZIONE VIDEO - FOTOGRAFICA DA ADOTTARE NEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO	D	1 settimana		F	FAC Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso lo specific Specialità
192	DCA	PFZ	FORMATORE DI OPERATORI ADDETTI ALLA BANCA DATI "IBIS"	D	2 settimane		F	FAC
193	DCA	PFZ	OPERATORE ADDETTO ALLA BANCA DATI "IBIS"	D	2 settimane		F	FAC
194	DCA	PFZ	FOCAL POINT DEL SISTEMA A.F.I.S. "AUTOMATIC FINGERPRINTS IDENTIFICATION SYSTEM"	C	1 settimana		F	FAC
195	DCA	PFZ	TUTOR DEL PROGRAMMA APPLICATIVO PER IL SOPRALLUOGO "NEMESI"	D	3 giorni		F	FAC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
196	DCA	QLF	CONSEGnatARIO E SOSTITUTO CONSEGnatARIO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI DELLE ARTICOLAZIONI DI POLIZIA SCIENTIFICA	D	3 giorni		F	FAC	
197	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI ENTOMOLOGHE FORENSI	D	3 giorni		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
198	DCA	QLF	OPERATORE D.V.I. (DISASTER VICTIM IDENTIFICATION)	C	2 settimane		F	FAC	
199	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI GRAFICHE	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
200	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI SUI RESIDUI DELLO SPARO	D	6 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
201	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI DI BALISTICA FORENSE	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
202	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLA STATISTICA INFERENZIALE	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
203	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALL'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI PROVENIENTI DAI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
204	DCA	ABL	DELEGATO DELLA QUALITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' DEL SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
205	DCA	ABL	REFERENTE STRUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' DEL SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
205	DCA	ABL	RESPONSABILE MAGAZZINO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' DEL SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
207	DCA	ABL	RESPONSABILE REPERTI DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' DEL SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
208	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLA RICOSTRUZIONE B.P.A. (BLOOD PATTERN ANALYSIS - CORSO DI BASE)	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
209	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLA RICOSTRUZIONE B.P.A. (BLOOD PATTERN ANALYSIS - CORSO AVANZATO)	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
210	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALL'UTILIZZO DEL BALIPEDIO	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
211	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE DI EVENTI BALISTICI	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
212	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALL'ANALISI DELLE IMMAGINI E DELLE COMPARAZIONI FISIONOMICHE	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DC/UFF	TIPO	TOP	VAL	DURATA	SEL	V/E	AGG	TOPP	
213	DCA	ABL	OPERATORE ADDETTO ALL'UTILIZZO IN FASE DI SOPRALLUOGO DELLA TECNOLOGIA DI RILIEVO "LASER SCANNER"	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
214	DCA	ABL	RESPONSABILE DI PROVA DEL METODO INTERNO DI PROVA DI EVIDENZIAMENTO IMPRONTE LATENTI	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
215	DCA	ABL	ANALISTA PER LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL METODO INTERNO DI PROVA DI EVIDENZIAMENTO IMPRONTE LATENTI	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
216	DCA	ABL	ANALISTA PER IL TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO DEL METODO INTERNO DI PROVA DI EVIDENZIAMENTO IMPRONTE LATENTI	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
217	DCA	ABL	RESPONSABILE DI PROVA DEL METODO INTERNO DI PROVA DI IDENTITA' GIUDIZIARIA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
218	DCA	ABL	ANALISTA DEL METODO INTERNO DI PROVA DI IDENTITA' GIUDIZIARIA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
219	DCA	ABL	ANALISTA DEL METODO INTERNO DI PROVA DI COCAINA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
220	DCA	ABL	RESPONSABILE DI PROVA DELLA PROCEDURA DI PROVA PPRS01	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
221	DCA	ABL	ANALISTA DELLA PROCEDURA DI PROVA PPRS01	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
222	DCA	ABL	RESPONSABILE DI PROVA DEL METODO INTERNO DI PROVA DNA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
223	DCA	ABL	ANALISTA DEL METODO INTERNO DI PROVA DNA	D	2 settimane		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità
224	DCA	ABL	AUDITOR DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' (NORMA UNI EN ISO 19011)	D	1 settimana		F	FAC	Operatore di Polizia Scientifica ovvero prestare servizio presso la specifica Specialità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE “DISCIPLINA DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, PERFEZIONAMENTO, ABILITAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO”.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (di seguito: Riordino delle carriere) e i suoi due provvedimenti “correttivi”, adottati con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e con il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha realizzato una profonda trasformazione dell’assetto ordinamentale del personale della Polizia di Stato.

Tra gli interventi normativi effettuati è stato previsto un complessivo riassetto delle disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica del personale della Polizia di Stato attraverso l’introduzione di una specifica disposizione (articolo 46-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335) finalizzata a rimettere la definizione delle modalità di svolgimento, del Piano della formazione e della durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d’esame, dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento (di seguito: corsi di secondo livello) previsti per il personale della Polizia di Stato ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, così colmando una lacuna esistente nell’ordinamento.

Si tratta di corsi finalizzati ad addestrare il personale allo svolgimento di particolari compiti di carattere prevalentemente operativo e, quindi, per loro natura, destinatari di continui aggiornamenti e integrazioni in relazioni alle specifiche esigenze di servizio della Polizia di Stato; pertanto il legislatore ha ritenuto di rimetterne la disciplina ad un decreto dipartimentale.

Al fine di disciplinare in modo organico la complessa materia è stato predisposto l’unito decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da 21 articoli.

In particolare:

l’articolo 1 nel definire l’ambito di applicazione del decreto, stabilisce che lo stesso disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento cui avviare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (di seguito: ruoli ordinari). La norma prevede poi che qualora vi siano appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che debbano conseguire, per le specifiche esigenze connesse all’incarico ricoperto, i titoli operativo-professionali di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

presente decreto, essi, in un'ottica di buona amministrazione, sono ammessi a partecipare ai corsi in argomento unitamente al personale degli altri ruoli in ragione della particolare specificità degli insegnamenti. Viceversa, qualora i corsi di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento professionale siano riservati ai soli appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato essi sono di esclusiva competenza della Scuola Superiore di Polizia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256. Tuttavia, attesa la particolare tecnicità della formazione, il decreto prevede la possibilità, per la Scuola Superiore di Polizia, qualora i corsi per soli funzionari rientrino nell'elenco di cui alla Tabella A allegata al provvedimento, di avvalersi, per i relativi percorsi formativi, d'intesa con l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, dei centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con imputazione degli oneri alla Scuola Superiore di Polizia. Il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (di seguito: ruoli tecnici), può essere ammesso a partecipare ai corsi attinenti al ruolo, al settore e al profilo professionale, qualora previsto, di appartenenza. Questo perché nell'architettura istituzionale delineata con la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*", il personale della Polizia di Stato è stato suddiviso in tre distinti ruoli in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi: ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica e ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il legislatore della riforma ha inteso, infatti, delineare una figura di poliziotto tutta tesa all'operatività, distinguendola da quella di altro personale che svolgeva attività, altrettanto importanti, ma dai contenuti professionali estremamente diversi, alcuni dei quali non operativi (come ad esempio gli addetti ai laboratori biologici o agli Autocentri). Pertanto l'esclusione del personale dei ruoli tecnici dalla frequenza dei corsi non attinenti ai profili tecnici di appartenenza è connessa alla materiale impossibilità, di tale personale, di svolgere compiti operativi connessi alla specializzazione, qualificazione o abilitazione eventualmente conseguita qualora non pertinente al settore professionale di appartenenza (un appartenente ai ruoli tecnici non può essere comandato di servizio per effettuare una scorta a personalità);

l'articolo 2 stabilisce la durata minima e le finalità dei corsi. In particolare la disposizione, con riferimento alla determinazione della tipologia e della durata minima dei diversi corsi di secondo livello, rinvia alla Tabella A che fa parte integrante del decreto. Nella medesima Tabella viene espressamente indicata, per ciascun corso, la Direzione o Ufficio centrale competente, la tipologia, il nome del titolo operativo-professionale da conseguire, la Macro area di appartenenza definita in ragione della complessità del percorso formativo e della gravosità dell'impegno richiesto ai frequentatori, la durata, la previsione di verifiche intermedie ed esami finali, l'eventuale prescrizione di selezioni mediche e psico-attitudinali preliminari da superare, la specificazione, per i diversi percorsi formativi, della necessità di frequentare un corso di aggiornamento per mantenere efficiente il titolo operativo-professionale, nonché la necessità di possedere altri titoli professionali per essere ammessi. Quanto alle finalità, la disposizione chiarisce che i corsi sono indirizzati a formare il personale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali. Durante la frequenza dei corsi il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio;

l'articolo 3 indica *l'ubi consistam* dei corsi. In particolare la norma chiarisce che i corsi di specializzazione sono quei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di specifiche cognizioni, capacità ed abilità che determinano l'impiego esclusivo nello specifico settore operativo del personale specializzato (per esempio i corsi per operatore addetto ai servizi di polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia postale, tiratore scelto, pilota di aereo o elicottero ecc.). I corsi di perfezionamento sono, invece, quei corsi che implicano lo sviluppo di competenze di alto livello anche finalizzate all'acquisizione della metodologia didattica per l'insegnamento teorico - pratico di specifiche materie (per esempio i corsi per formatori di istruttore di tecniche operative, di istruttore di tiro, di istruttore di guida dei mezzi in servizio di polizia ecc.). I corsi di qualificazione consentono l'acquisizione di peculiari competenze operative necessarie per l'espletamento di particolari compiti d'istituto (ad esempio operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza, sci alpinista, negoziatore di 1° livello ecc.) I corsi di abilitazione garantiscono l'acquisizione di ulteriori conoscenze per l'ottimizzazione delle competenze connesse all'esercizio di specializzazioni e/o qualificazioni già in possesso del frequentatore (ad esempio negoziatore di 2° livello, Volo notturno con l'ausilio di visori, corsi per l'utilizzo e l'insegnamento delle armi speciali di reparto e dei relativi accessori ecc.). I corsi di aggiornamento, invece, prevedono attività formative periodiche obbligatorie per mantenere in efficiente stato operativo la specializzazione/ qualificazione/abilitazione conseguita, ovvero attività formative facoltative, finalizzate all'approfondimento e all'acquisizione di conoscenze e competenze professionali connesse a modifiche normative o innovazioni tecnologiche nello specifico settore. Infine i seminari si concretano in attività formativa di breve durata finalizzata ad approfondimenti tematici;

l'articolo 4 prevede una classificazione dei diversi corsi, ad esclusione dei seminari, in cinque macro aree, graduate in ragione della complessità del percorso formativo e della gravosità dell'impegno richiesto al personale, da utilizzare, come parametro di riferimento, anche in occasione della valutazione degli specifici titoli professionali nei concorsi e negli scrutini per l'avanzamento in carriera, al fine di assicurare omogeneità di valutazione ai percorsi formativi che implicano pari difficoltà;

l'articolo 5 prevede l'obbligo di pubblicare su DoppiaVela l'aliquota dei candidati da avviare alle selezioni mediche e psico-attitudinali, qualora previste, unitamente al calendario delle convocazioni. La norma specifica che durante le selezioni i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, ad accertamenti strumentali e di laboratorio, a valutazione psico-attitudinale per lo svolgimento dei particolari compiti connessi all'espletamento della specifica attività di polizia per le quali si chiede di frequentare il corso, secondo modalità e tempi previsti da apposite istruzioni predisposte dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Viene, inoltre, previsto che la verifica dei requisiti psico-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

fisici è effettuata presso l'ufficio sanitario dell'Ufficio o Reparto di appartenenza del personale che presenta istanza di partecipazione ai corsi disciplinati dal presente decreto ad eccezione delle selezioni per operatori del N.O.C.S. che rimangono di competenza del funzionario appartenente alla carriera dei medici di Polizia in servizio presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, per operatore delle U.O.P.I. da espletare presso il Servizio operativo centrale della Direzione centrale di sanità e per sommozzatore che sono operate dal medesimo Servizio operativo centrale per gli accertamenti clinico-strumentali richiesti e successivamente presso l'ospedale della Marina militare di La Spezia. Infine, viene disciplinata la composizione della Commissione per le selezioni attitudinali il cui giudizio negativo determina l'esclusione dal corso. Inoltre, al fine di ottimizzare le risorse investite nelle selezioni preliminari, viene previsto che le stesse conservano efficacia per un periodo di tempo pari a dodici mesi al fine di evitare la loro ripetizione nell'ipotesi di reiterata frequenza di un corso da parte di dipendenti dimessi;

l'articolo 6 dispone che i corsi sono istituiti con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Essi, di norma, hanno carattere residenziale presso i centri e le scuole di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito: centri di addestramento). Per particolari esigenze organizzative i corsi in argomento possono essere tenuti anche presso gli istituti di istruzione di cui al citato articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3) della legge n. 121 del 1981 (di seguito: centri di addestramento). Inoltre viene prevista la possibilità, per particolari esigenze e obiettivi formativi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario od operativo, di svolgere i corsi con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza o in modalità *e-learning*, qualora compatibili con la natura del percorso formativo. Viene, infine, declinata l'articolazione delle attività didattiche con la precisazione che il calendario settimanale delle stesse costituisce, per i frequentatori, orario di servizio;

l'articolo 7 prescrive che il Piano della formazione è approvato, su proposta del Direttore del Centro di addestramento, tenendo conto delle esigenze operative ed istituzionali rappresentate dal Direttore centrale competente per materia, con il decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato che istituisce il corso, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. Esso individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami e le altre prove, quando gli obiettivi formativi lo richiedono. La norma, inoltre, facoltizza il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, ad autorizzare la partecipazione dei frequentatori a visite didattiche che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta; garantisce, altresì, la necessaria autonomia didattica all'ente esterno ospitante qualora i corsi di secondo livello si svolgano presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza [per esempio i corsi nel settore CBRN (Chimico Biologico Radiologico Nucleare) che il personale della Polizia di Stato frequenta presso la Scuola Interforze per la Difesa NBC del Ministero della difesa];



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'articolo 8 attribuisce al Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, la delega ad adottare, di concerto con il Direttore centrale competente per materia, qualora previsto, per i corsi di secondo livello, il provvedimento di conferimento e di revoca degli incarichi di insegnamento, sentito il Direttore del centro di addestramento ove si svolge il corso, con la relativa assegnazione del numero di ore di docenza. Per le attività di insegnamento e per le attività di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato può essere corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente nel qual caso l'attività formativa o addestrativa è resa durante l'orario di servizio;

l'articolo 9 reca la disciplina delle assenze dai corsi, fissandone il limite massimo, le modalità di computo e i rapporti con le ipotesi di assenza dal lavoro regolate da istituti diversi come ad esempio quelle determinate da infermità contratte durante lo svolgimento delle esercitazioni previste nel Piano della formazione del corso ovvero da maternità. La disposizione chiarisce, altresì, che per i corsi di durata inferiore a cinque giornate didattiche non sono ammesse assenze. Il provvedimento di dimissione dal corso è adottato, su proposta del Direttore del centro di addestramento, con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato che può anche delegare il Direttore del centro di addestramento;

l'articolo 10 detta disposizioni in materia di prove d'esame, sistemi di valutazione, di prove intermedie e di prove preliminari, ove previste, riconoscendo alla Commissione d'esame la competenza nella predisposizione del contenuto delle medesime, degli strumenti e delle modalità per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria. I corsi che non prevedono un esame finale si concludono con un giudizio di idoneità o non idoneità espresso con provvedimento del Direttore del centro di addestramento, sulla base delle risultanze valutative comunicate dai docenti e dagli istruttori del corso. La norma chiarisce che i frequentatori che senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione d'esame non si presentano agli esami e alle altre prove sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. Prevede, inoltre, l'annotazione nello stato matricolare dei corsi superati con esame finale;

l'articolo 11 disciplina la nomina dei titolari e dei supplenti delle Commissioni degli esami e delle altre prove e la loro composizione;

l'articolo 12 introduce la possibilità, per i frequentatori che per malattia o altro motivo, accertato dal Presidente della Commissione d'esame, non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, di sostenerli in apposita sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneità al servizio o dal venire meno del motivo;

l'articolo 13 disciplina le cause di dimissione dai corsi di secondo livello. La norma stabilisce che sono dimessi dai corsi i frequentatori che non superano nella sessione ordinaria o in quella straordinaria gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione, che hanno superato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

il limite massimo di assenze consentite, che hanno commesso mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto ovvero che hanno espresso formale rinuncia al corso per gravi e documentati motivi. Viene prevista la possibilità di ripetere, a domanda, il corso stesso ad eccezione dell'ipotesi in cui il frequentatore sia stato dimesso per mancanze, commesse durante il corso, punibili con sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto. Il provvedimento di dimissione dal corso, su proposta del Direttore del centro di addestramento, è adottato con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato che può anche delegare il Direttore del centro di addestramento stesso;

l'articolo 14, al fine di garantire la persistenza di elevati ed adeguati livelli operativo-professionali, prevede che il personale che consegue i titoli operativo-professionali a seguito della frequenza dei corsi di secondo livello deve frequentare periodici corsi di aggiornamento obbligatori per la verifica del mantenimento delle competenze acquisite, ovvero corsi di aggiornamento facoltativi tesi all'acquisizione delle modifiche normative o innovazioni tecnologiche nello specifico settore, secondo la pianificazione stabilita dal Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. e comunicata agli Uffici e Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I corsi di aggiornamento obbligatori si concludono con un sintetico e motivato giudizio di idoneità/non idoneità espresso dal Direttore del Centro di addestramento ove si svolge il corso, sulla base delle risultanze valutative comunicate dai docenti e dagli istruttori del corso. Il giudizio di non idoneità comporta la temporanea sospensione del titolo operativo-professionale fino al superamento di un successivo corso di aggiornamento. I corsi conclusi con il giudizio di idoneità sono annotati nello stato matricolare del frequentatore;

l'articolo 15 regola la sospensione dei titoli operativo-professionali nelle ipotesi di mancato superamento del corso di aggiornamento obbligatorio e mancata presentazione, senza giustificato motivo valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza, a due corsi di aggiornamento obbligatorio. Viene, inoltre, prevista la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione del caso in cui il personale, convocato per la frequenza di uno specifico corso di aggiornamento, consegue l'idoneità. Durante il periodo di sospensione il personale non può essere impiegato in servizi che richiedono il possesso dello specifico titolo operativo-professionale. Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sentito il Direttore centrale competente per materia, qualora previsto. La disposizione prevede, inoltre, che i termini stabiliti per disporre la sospensione dei titoli operativo-professionali possono essere differiti con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo;

l'articolo 16 dispone che i titoli operativo professionali sono revocati per mancato superamento del corso di aggiornamento frequentato a seguito della sospensione del titolo operativo-professionale, per decorso, senza giustificato motivo, del termine massimo di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sospensione del titolo, per comprovati e documentati gravi motivi personali e/o di salute del dipendente che ne faccia richiesta, per accesso o transito nei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica qualora il titolo operativo-professionale posseduto non risulti compatibile con le funzioni del ruolo, del settore o del profilo professionale di appartenenza, per condotte, anche fuori dal servizio, non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, incompatibili con il mantenimento del titolo operativo-professionale e che incidono sul corretto svolgimento dell'attività svolta e per perdita dei requisiti psico-fisici richiesti, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche del titolo operativo-professionale posseduto a seguito di visita medica periodica svolta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero per trasferimento con restituzione ai servizi ordinari, a seguito di domanda presentata dal dipendente che ha già maturato l'anzianità minima di permanenza, laddove prevista, nei settori specialistici. La disposizione chiarisce che se la perdita dei requisiti psico-fisici è dipendente da causa di servizio l'Amministrazione non procede alla revoca del titolo operativo-professionale, ma solo alla revoca della connessa operatività. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto motivato del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sentito il Direttore centrale competente per materia, qualora previsto, ed è annotato nello stato matricolare;

l'articolo 17 introduce la possibilità di attribuire nuovamente, con decreto del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, acquisito il parere favorevole del dirigente dell'Ufficio e del Direttore centrale competente per materia, il titolo operativo-professionale revocato a seguito di specifica istanza del dipendente previo superamento di uno specifico corso di aggiornamento ovvero, se sono trascorsi tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca, mediante la frequenza di un corso di riqualificazione debitamente modulato;

l'articolo 18 introduce una disposizione transitoria finalizzata a realizzare, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, un attento monitoraggio, da parte dei dirigenti degli Uffici e Reparti, dei titoli operativi-professionali posseduti dal personale dipendente al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni contenute nel nuovo decreto riorganizzativo della complessa materia;

l'articolo 19 attribuisce al Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato l'incarico dell'esecuzione del decreto e dell'aggiornamento della Tabella A, allegata al decreto, sulla base delle esigenze degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;

l'articolo 20, contiene una disposizione finalizzata a sancire la disapplicazione, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 agosto 1994, recante l'Albo delle qualifiche operativo-professionali, delle specializzazioni e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

abilitazioni a particolari impieghi del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

l'articolo 21, infine, contempla la clausola di invarianza finanziaria.

BOZZA DI LAVORO